

Convenzione tra l'Università degli Studi di Messina e AZIENDA OSPEDALIERA Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA		
PROT. N.	10553	
DEL	17	10/12/14
TIT./CL.	14	14 - PARTENZA
CONVENZIONI N.	35	12/14

PREMESSO

L'art. 27 del D.P.R. 11.07.1980 N. 382

Gli artt. 41,42 e 46 del D.Lgvo 17.08.1999 n. 368, modificato dal comma 300 della legge 23.12.2005 n. 266

TRA

l'Università di Messina, codice fiscale 80004070837, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30.08.1968 e domiciliato per la carica in Messina, Piazza Pugliatti 1

E

AZIENDA OSPEDALIERA Bianchi-Melacrino-Morelli con sede legale in via Spirito Santo n.24 Reggio Calabria, rappresentato dal Direttore Generale Dott. CARMELO BELLINIA, nato il 6.08.1947 a Reggio Calabria e domiciliato per la carica di Direttore Generale in Via Spirito Santo n.24 Reggio Calabria

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART.1

Tra l'Università di Messina e AZIENDA OSPEDALIERA Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria viene concordata la stipula della seguente convenzione che ha la finalità sia di potenziare l'attività didattica della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, tramite la frequenza e l'utilizzazione delle Strutture della UOC di Ortopedia e Traumatologia con requisiti corrispondenti a quelli delle Strutture Universitarie, sia di consentire la partecipazione del Personale Medico della citata UOC_ alla suddetta Scuola di Specializzazione.

ART.2

Sul numero degli allievi, fissato annualmente dal Ministero, saranno riservati posti, in aggiunta ed ai sensi del D. Lgvo 368/99 art. 35, 4° e 5° comma, per specificate esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, per l'ammissione alle Scuole, nel limite di un dieci per cento, in funzione della capacità ricettiva delle singole Scuole, di Personale Medico di ruolo appartenente a specifiche categorie, in servizio presso strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della Scuola. I modi ed i tempi della collaborazione tra le parti verranno concordati successivamente tra il Coordinatore della Scuola ed il Responsabile del Servizio, compatibilmente alle attività istituzionali delle stesse, fermo restando che la

frequenza degli allievi dovrà essere documentata con modalità di controllo da stabilirsi e che gli stessi dovranno operare sotto la diretta sorveglianza del Primario e del Personale Sanitario della Divisione, osservando scrupolosamente le loro direttive. Ogni eventuale inosservanza dovrà essere immediatamente comunicata al Coordinatore della Scuola.

ART.3

Le parti convengono che, relativamente al presente atto, non dovrà gravare alcun onere finanziario sul bilancio universitario, in ordine alla disponibilità dei locali, delle attrezzature o del personale.

ART.4

Ai sensi dell'art. 41, comma 3° del D. Lgvo 368/99 l' AZIENDA OSPEDALIERA Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria è tenuta alla copertura assicurativa degli Specializzandi che svolgono attività di formazione assistenziale, per i rischi professionali, rischi sulla responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale, nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

ART.5

La presente convenzione avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data della stipula, con esclusione di tacito rinnovo, e potrà essere risolta qualora intervengano fatti o provvedimenti i quali mutino le presenti condizioni o rendano impossibile l'attuazione di quanto convenuto.

ART.6

Tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione saranno demandate agli Organi Collegiali delle due parti, a norma delle vigenti disposizioni in materia.

ART.7

La presente convenzione è redatta in tre esemplari, di cui uno per l'Università degli Studi di Messina, uno per l'AZIENDA OSPEDALIERA BMM ed il terzo da servire ai fini della registrazione in caso d'uso.

Il Direttore Generale
Azienda Ospedaliera BMM di Reggio Calabria

Dr. Carmelo Bellinno



Il Magnifico Rettore
Università di Messina

Prof. Pietro Navarra

18 FEB. 2014

